

# Senato della Repubblica XVIII Legislatura

# Fascicolo Iter

**DDL S. 2518** 

Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

## Indice

1.	DDL S. 2518 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	.3
	1.2.1. Testo DDL 2518.	. 4

1. DDL S. 2518 - XVIII Leg.

## 1.1. Dati generali

#### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2518

XVIII Legislatura

Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Iter

29 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2518

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Isabella Rauti (FdI)

Cofirmatari

Nicola Calandrini (FdI), Giovanna Petrenga (FdI), Francesco Zaffini (FdI)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 9 febbraio 2022; annunciato nella seduta n. 402 del 10 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

ASSUNZIONE AL LAVORO , AGEVOLAZIONI FISCALI , DONNE , VIOLENZA E MINACCE Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla <u>11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)</u> in **sede redigente** il 29 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 420 del 30 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2518

#### collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2518

#### DISEGNO DI LEGGE

### d'iniziativa dei senatori RAUTI, CALANDRINI, PETRENGA e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2022

Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Onorevoli Senatori. - La violenza contro le donne non è solo fisica, sessuale e psicologica; esiste anche la cosiddetta « violenza economica », che spesso costituisce il presupposto per il verificarsi di tutte le altre violenze. Questo tipo di violenza è più difficile da riconoscere, nasce solitamente nell'ambito familiare e consiste nel tentativo di allontanare la donna dal suo ambiente lavorativo al fine di renderla totalmente dipendente dal *partner*. Tale forma di violenza è inoltre supportata da una mentalità, purtroppo ancora diffusa, che considera normale la penalizzazione della donna nel mondo del lavoro, determinando di fatto uno stato di subalternità economica, fisica e psicologica che può portare a conseguenze devastanti.

Finalità del presente disegno di legge è pertanto promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza attraverso la previsione di benefici fiscali in favore delle aziende che assumano donne con una situazione certificata di disagio. Si ritiene, infatti, che garantire adeguate opportunità lavorative possa consentire alle donne di liberarsi dalla loro situazione di vittime di violenza e assicurare condizioni di vita dignitose a loro e ai loro figli.

Considerata la necessità di sostenere i percorsi di autonomia delle donne in uscita da situazioni di violenza avviati in via sperimentale da numerose regioni, il presente disegno di legge prevede, quindi, ulteriori contributi per le imprese che assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

La legge di bilancio per il 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso l'attribuzione di un contributo ai fini della riduzione della contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza sociale.

Con il presente disegno di legge si intende ampliare la platea dei beneficiari di tali agevolazioni, prevedendo che esse spettino a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, che assumano donne vittime di violenza di genere con contratti a tempo indeterminato, introducendo così una misura di sostegno di grande valore sociale che consentirà alle donne di non essere più vittime, ma di tornare a essere padrone delle proprie vite, per il loro bene e per quello dei loro figli.

#### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 220 è inserito il seguente:

« *220-bis*. I benefici di cui al comma 220 sono riconosciuti, per le medesime finalità ivi previste, anche alle imprese di qualunque dimensione, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro annui. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

